



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

ORDINANZA DIRIGENZIALE
POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITÀ URBANA

Ordinanza N.

386

Data

28/05/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA GARA DI TRIATHLON GOLD 2026 CAMPIONATO INTERFORZE 30 E 31 MAGGIO 2026

Vista la richiesta del dott. Giovanni Assi, in qualità di presidente della Società A.S.D. ATLETICA TOMMASO ASSI – TRIATHLON TEAM, con sede in Trani in Via Rossini, 20, acquisita al prot. gen. in data 13.01.2026 al n.01974 e in data 29.04.2026 (integrazione), con la quale si comunica che sotto l'egida della FITRI Puglia, il patrocinio della Lega navale Italiana Sez. di Trani e in collaborazione con L'Amministrazione della Città di Trani, il giorno 31 MAGGIO 2026 si svolgerà l'ottava edizione di "TRIATHLON TRANI 2026", gara nazionale sulla distanza Olimpico No Draft livello Gold suddivisa in tre frazioni: nuoto di 1500mt – bicicletta di 40km - corsa di 10km;

Visto che l'inizio della competizione è previsto per le ore 09.00 del giorno 31 MAGGIO 2026 - domenica, si richiede per tale giorno l'interclusione al transito e alla fermata dei veicoli nelle zone interessate dalla manifestazione;

Ritenuto pertanto dover interdire la circolazione e sosta dei veicoli su piazza Marinai d'Italia – Piazza Santa Maria di Colonna e zone interessate dalla manifestazione deviando il traffico veicolare sui percorsi alternativi come appresso specificati;

Ritenuto di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n.300/A/55805/116/1 del 9 novembre 1998, dalla nota M/2413/64 del 30.09.2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara.

Ravvisata la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;

Preso atto della relazione di valutazione dei fattori di vulnerabilità, allegata agli atti, la quale certifica un profilo di rischio "basso" ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno n. 11001/110 del 28.07.2017, non soggetta ad autorizzazioni ex art.80 TULPS ;

Visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;

Preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Trani;

Rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati in particolare a carico degli organizzatori;

Ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

Visti:

- il Patrocinio della Città di Trani ;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
- l'Art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii (competizioni sportive su strada)
- l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
- la Disposizione Sindacale n.92 dell'8.07.2023;

Fatto salvo il rilascio di eventuali e ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta da parte di altri Uffici Comunali

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

competenti per materia e/o comunicazioni alla autorità di P.S.

DISPONE

L'autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva denominata "TRIATHLON TRANI 2026" in data 31 MAGGIO 2026 suddivisa in tre frazioni :

nuoto 1500 metri - lido Colonna

bicicletta 40 Km – piazza Santa Maria di Colonna, lung. C. Colombo, piazza Natale D'Agostino, via Tasselgardo, via Malcangi - via Bisceglie - giro di boa "Ponte Lama – Via Bisceglie – Via Malcangi - Via De Gemmis – piazza Marinai D'Italia – Via Tevere – Lungomare Colombo per n. 4 giri. Al termine del 4° giro Via Tevere – Salita Monastero (Lungomare C. Colombo) Piazza Santa Maria di Colonna.

corsa 10 Km – Piazza Santa Maria di Colonna, vialetto pedonale Baia del Pescatore, Piazza Marinai D'Italia, Via Tevere – giro di boa- piazza Marinai d'Italia, Lungomare Mongelli, Via Amalfi – giro di boa – lungomare Mongelli – giro di boa – 5 giri con arrivo al termine Piazza Marinai d'Italia – vialetto Baia del Pescatore – Piazza Santa Maria di Colonna.

ORDINA

1. Che dalle ore **14.00 del giorno 30 MAGGIO 2026 alle ore 14.00 del giorno 31 MAGGIO 2026** siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei alla viabilità in:

- **PIAZZA SANTA MARIA DI COLONNA – intera AREA**

DIVIETO DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale e **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE** al fine di consentire l'allestimento delle attrezzature della gara e svolgimento della manifestazione;

2. **Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 del giorno 30 MAGGIO 2026 - SABATO:**

- **PIAZZA MARINAI D'ITALIA – intera AREA compresa fra la VIA PO e VIA TEVERE**
- **LUNGOMARE MONGELLI**

DIVIETO DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale e **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE** al fine di consentire l'allestimento delle attrezzature della gara e svolgimento della manifestazione riservata ai bambini e ragazzi;

3. Dalle ore **06.00 fino al termine gara (ore 14.00) del 31 MAGGIO 2026 - DOMENICA** siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei alla viabilità in:

Via Tevere

lungomare Cristoforo Colombo – tratto compreso fra Piazza Santa Maria di Colonna e piazza Natale D'Agostino

Piazza Natale D'Agostino - collegamento fra Lungomare C. Colombo e Via Tasselgardo

Via Tasselgardo – intero tratto

via Malcangi – tratto compreso fra via Tasselgardo e viale de Gemmis

via Bisceglie – tratto compreso fra viale De Gemmis e limite territorio di Trani

viale De Gemmis – tratto compreso fra Via Malcangi e piazza Marinai D'Italia

Piazza Marinai D'Italia – intera area

Lungomare Mongelli – intero tratto

Via Amalfi – intero tratto

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei concorrenti sul predetto circuito.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Municipale ovvero gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del nuovo codice della Strada impegnati nella manifestazione, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione e del regolare svolgimento della manifestazione, potranno consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al transito della gara, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 2003, n. 29 come modificato con decreto del ministero dei trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione di inizio e fine manifestazione.

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composta da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" suddetto e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

Gli organizzatori devono garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico.

In ogni caso a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione gli organizzatori dovranno adoperarsi affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, in particolare l'addebito delle spese di ripristino.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti e a quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta, la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la manifestazione è svolta sotto la esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Trani da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori; dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara. Pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed

efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione e del pubblico.

Gli organi di polizia stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione. Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione,

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

1. apposizione a cura e spese degli organizzatori della segnaletica stradale necessaria per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
2. apposizione della segnaletica di divieto di fermata almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
3. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se dovuto, da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Trani;
4. accurata sorveglianza delle postazioni a riguardo del percorso bike, con particolare attenzione sulla Via Malcangi – Adriatica -Ponte Lama;

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

A norma dell'art.3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione del codice del processo amministrativo (art.li 29 e 41 dlgs. n. 104/10), è possibile proporre ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR PUGLIA di Bari nel termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi, dalla ricezione del presente atto, ex art.li 8 e 9 del dpr. n.1199/71.

A norma dell'art.8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Isp. Sup. Anna Diaferia che ha redatto l'atto in assenza di conflitto di interessi e il Col. Dott. Leonardo Cuocci Martorano quale Dirigente della Polizia Locale che firma l'atto in assenza di conflitto di interessi.

Il Dirigente
CUOCCI MARTORANO LEONARDO / Namirial
S.p.A./02046570426